

**OGGETTO: OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DEL RELATIVO MODELLO BIM E DI SUPPORTO ALLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DELL’INTERVENTO PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DELLA SPEZIA IN LOCALITÀ FELETTINO - RISPOSTA A VS RICHIESTA CHIARIMENTI**

**CUP D49H09000290008 CIG 8466987AB3**

**CHIARIMENTO N. 6**

---

**Richiesta di chiarimenti del 29/10/2020**

**Chiarimento 1**

Considerato che: la certificazione di competenze professionali rilasciata da un organismo accreditato secondo la ISO/IEC 17024, ai sensi della norma Uni 11337-7, è di recentissima adozione, dal momento che la UNI PDR 78:2020 "Requisiti per la valutazione di conformità alla UNI 11337-7:2018 'Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Parte 7: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure professionali coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa'" frutto della collaborazione tra UNI e Accredia è entrata in vigore a marzo 2020 e che attualmente risulterebbe accreditato un solo organismo. che la PdR 78:2020 sostituisce e integra la circolare informativa 08/2019 del 15.03.2019 di Accredia, sviluppata per fornire indicazioni per l'accreditamento agli organismi di certificazione ai fini del rilascio di certificazioni di profili professionali relativi alle figure citate nella norma UNI 11337-7:2018, circolare immediatamente sospesa (il 22.03.2019) dalla stessa Accredia proprio per avviare con UNI, un tavolo di lavoro per la definizione di una prassi di riferimento in materia di certificazione accreditata BIM. Premesso e considerato quanto sopra, ovvero che la certificazione delle competenze professionali per il ruolo di BIM manager, BIM coordinator e di BIM specialist, è stata codificata recentissimamente e che nel periodo antecedente a marzo 2020, le attestazioni prodotte in corsi di formazione non costituiscono un attestato di conformità alla norma tecnica, riconosciuto come titolo professionale ai sensi dell'art. 9 della Legge 4/2013 sulle professioni non regolamentate; nel rispetto del principio di favor participationis e considerato inoltre che la norma UNI 11337-7:2018 tra gli elementi di valutazione della professionalità, prevede, tra gli altri, l'analisi del curriculum vitae integrato da documentazioni comprovanti le attività lavorative e formative, si chiede di poter considerare equivalenti alle prove già indicate da codesta Stazione Appaltante nel chiarimento n.2, per i ruoli suddetti, anche docenze in corsi di laurea e master universitari, dottorati di ricerca, docenze in corsi di formazione, progettazione di master universitari in BIM, esperienze professionali, attività ispettiva di verifica della progettazione in BIM, con contenuti che possono essere associati a: gestore dei processi informativi digitalizzati (e quindi BIM manager) coordinatore dei flussi informativi di commessa (e quindi BIM coordinator) ? operatore avanzato della gestione e della modellazione informativa (e quindi BIM specialist)

**Chiarimento2**

Con riferimento alla possibilità di fare ricorso al subappalto (vedi pag. 13 del disciplinare di gara) e confermato da codesta Stazione appaltante nel chiarimento n.2; visto il ?Modello1\_domanda e dichiarazioni? che come previsto dal disciplinare di gara richiede di indicare al punto 8 i dati relativi al possesso, in capo ai professionisti, dei requisiti prescritti e che tra gli stessi dati è richiesto anche il seguente: ?Relazione giuridica con il concorrente, prevedendo tra le possibili opzioni (indicare se socio, dipendente, collaboratore ecc. del concorrente ? specificando la ragione sociale del relativo operatore - se componente del RT (quale mandatario o mandante), si chiede se per i requisiti di idoneità, di cui al punto b.3 gruppo di lavoro per le seguenti professionalità: BIM manager, BIM coordinator e di BIM specialist, possono essere indicati professionisti con relazione giuridica con il concorrente costituita da contratti di prestazioni d'opera/subappalti, e quindi con soggetti non in organico al concorrente, né associato in RTI, né indicati come ausiliari in un rapporto di avalimento. In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti.

### **Risposta del 30/10/2020**

Facendo seguito alla vostra richiesta di chiarimenti, pervenuta in data 29 ottobre 2020, relativamente alla procedura in oggetto, con la presente si comunica quanto segue.

#### **Riscontro al chiarimento n.1**

Con riferimento agli attestati previsti nel disciplinare riferiti alle figure che ricopriranno il ruolo di BIM manager, BIM coordinator e di BIM specialist, si rinvia al chiarimento n. 2 pubblicato sul sito di IRE [www.ireliguria.it](http://www.ireliguria.it) con particolare riguardo al riscontro al quesito n.2.

#### **Riscontro al chiarimento n. 2**

Come previsto a pagina 12 del disciplinare di gara “La natura giuridica del rapporto fra i professionisti che eseguiranno le prestazioni e l'affidatario potrà essere, indifferentemente, sia di inclusione del primo entro l'eventuale associazione temporanea di professionisti, sia di natura societaria (socio/amministratore di società concorrente o associato in studio professionale concorrente), sia in qualità di dipendente, oppure collaboratore.”

La natura giuridica del rapporto intercorrente tra il professionista e il concorrente che discenda da un contratto di prestazione d'opera intellettuale, rientra in quella del “collaboratore”.

F.to il RUP

Ing. Maria Elisabetta Grassi